

DECRETO RILANCIO

ADEMPIMENTO

**Bonus 600 euro di marzo:
ammessi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità**

Titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali turismo e degli stabilimenti termali, agricoli e i lavoratori dello spettacolo che non hanno ricevuto il bonus di 600 euro per il mese di marzo perché titolari di un assegno ordinario di invalidità potranno riceverlo e senza presentare nessuna domanda. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che invece non hanno ancora presentato la domanda per l'indennità COVID-19 di marzo possono richiederla entro il 3 giugno. E' quanto reso noto dall'INPS con il comunicato stampa del 26 maggio 2020.

DA SAPERE

Decreto rilancio: le novità in sintesi

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 contiene alcune misure per rilanciare il sistema economico italiano colpito dalla crisi economica indotta dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tra i punti più importanti si segnalano:

- l'annullamento del versamento dell'IRAP a saldo 2019 e come primo acconto 2020;

- il contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi;

- un nuovo bonus sugli affitti di immobili ad uso non abitativo;

- un bonus una tantum di 600 -1000 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA;

- il super bonus al 110% per alcune spese relativi ad interventi di ecobonus e sismabonus con possibilità di cessione dei crediti;

- l'ulteriore sospensione, con versamento il 16 settembre 2020, delle ritenute, addizionali, contributi e IVA del mese di marzo, aprile e maggio.

Previste altre disposizioni di sostegno finanziario per imprese e lavoratori autonomi.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Cessione di quote degli OICR nel modello 770

Lavoro - Assegni per il nucleo familiare 2020-2021

Scadenze da 28 maggio a 11 giugno 2020

ADEMPIMENTI

Bonus 600 euro di marzo: ammessi anche i titolari di assegno ordinario di invalidità

di Riccardo Pallotta

Titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali turismo e degli stabilimenti termali, agricoli e i lavoratori dello spettacolo che non hanno ricevuto il bonus di 600 euro per il mese di marzo perché titolari di un assegno ordinario di invalidità potranno riceverlo e senza presentare nessuna domanda. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che invece non hanno ancora presentato la domanda per l'indennità COVID-19 di marzo possono richiederla entro il 3 giugno. E' quanto reso noto dall'INPS con il comunicato stampa del 26 maggio 2020.

Anche chi riceve l'assegno ordinario di invalidità può ottenere i bonus previsti dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio. A stabilirlo è il D.L. n. 34/2020, articoli 75 e 86.

L'art. 75 in particolare estende la cumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità all'indennità COVID-19 di 600 euro relativa al mese di marzo 2020.

L'INPS, con comunicato stampa del 26 maggio 2020, ha illustrato cosa fare.

Nel dettaglio, chi ha già presentato la domanda, a suo tempo respinta per incumulabilità con l'assegno ordinario di invalidità, non dovrà fare altro che attendere il pagamento dell'indennità di marzo. L'INPS infatti avvierà il riesame d'ufficio della pratica e procederà al pagamento del bonus secondo le modalità indicate dal professionista/lavoratore all'atto della richiesta.

Diversamente i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l'indennità COVID-19 di marzo, possono farne richiesta entro il 3 giugno 2020.

Il decreto Rilancio (art. 84, comma 14) stabilisce infatti la decadenza dalla possibilità di richiedere le indennità di cui al decreto Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30 e 38), relative al mese di marzo decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ossia il 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).

Per questi soggetti la domanda può essere presentata online. Ma di chi si tratta e come va presentata la domanda?

Beneficiari del bonus 600 euro

Possono presentare la domanda entro il prossimo 3 giugno anche coloro che ricevono l'assegno ordinario di invalidità (ossia coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale) che appartengono ad una delle seguenti categorie.

1. Liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata dell'INPS che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto e privi di altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

2. Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS, che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto e privi di altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

3. Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della Gestione separata INPS. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco (art. 28, decreto-legge n. 18/2020)

4. Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge n. 18/2020) che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020;
- non abbiano un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
- non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

5. Operai agricoli a tempo determinato (art. 30, decreto-legge n. 18/2020) che:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

6. Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, (art. 38, decreto-legge n. 18/2020) che:

- abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- abbiano prodotto nel medesimo anno 2019 un reddito derivante dalla medesima attività non superiore a 50.000 euro;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità di importo pari a 600 euro sono esentasse, non sono tra esse cumulabili, non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ma sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale - di cui all'art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata direttamente sul sito www.inps.it sull'apposita pagina web. In alternativa, le indennità 600 euro possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato o avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

Chi sceglie di inviare la domanda usufruendo del servizio online deve munirsi del Codice Fiscale e delle credenziali di accesso come:

- il PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);

- lo SPID di livello 2 o superiore;
- la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- la Carta nazionale dei servizi (CNS).

Chi non possiede tali credenziali può chiedere un PIN semplificato (messaggio n. 1381/2020) e presentare la domanda inserendo solo la prima parte (prime otto cifre) del PIN dell'INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito e senza necessità di attendere la ricezione per posta della seconda parte del PIN.

Il servizio presenta le seguenti funzionalità:

- "Invio domanda" consente di inviare online la domanda
- "Esiti" per verificare lo stato della domanda.

Il richiedente può scegliere la modalità di pagamento tra:

- bonifico domiciliato;
- accredito su conto corrente;
- Bonifico su IBAN Area SEPA (extra Italia). Non è possibile utilizzare Iban esteri che non rientrino nell'area SEPA (Unione Europea).

Se si sceglie l'accredito su cc si deve segnalare l'IBAN del conto a se intestato. L'INPS non procederà al pagamento dell'Indennità in caso siano indicati IBAN di conti cointestati o intestati a Partite IVA di società,

Inoltre, se la domanda resta in attesa di esito, è possibile modificare la modalità di pagamento e rettificare l'IBAN.

A conferma della registrazione della domanda inviata l'INPS invia al richiedente una mail con il numero identificativo della stessa.

Se la domanda è accolta, si verrà avvisati tramite un sms dal servizio INPSINFORMA dell'accredito dell'indennità o della disposizione del bonifico domiciliato.

Avvertenza finale

L'art. 75 del decreto Rilancio riconosce la cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità anche con i bonus di cui all'art. 44 del decreto Cura Italia.

Nello specifico si tratta dei bonus erogati per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e degli altri lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (decreti interministeriali del 28 marzo 2020 e del 30 aprile 2020).

DA SAPERE

DECRETO RILANCIO: LE NOVITÀ IN SINTESI

di Saverio Cinieri

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 contiene alcune importanti misure per rilanciare il sistema economico italiano duramente colpito dalla crisi economica indotta dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il c.d. coronavirus.

Tra i punti più importanti si segnalano:

- *l'annullamento del versamento dell'IRAP a saldo 2019 e come primo acconto 2020;*
- *il contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi;*
- *un nuovo bonus sugli affitti di immobili ad uso non abitativo;*
- *un bonus una tantum di 600-1000 euro per i lavoratori autonomi e le partite IVA;*
- *il super bonus al 110% per alcune spese relativi ad interventi di ecobonus e sismabonus con possibilità di cessione dei crediti;*
- *l'ulteriore sospensione, con versamento il 16 settembre 2020, delle ritenute, addizionali, contributi e IVA del mese di marzo, aprile e maggio.*

Non mancano poi molte altre disposizioni di sostegno finanziario alle imprese e ai lavoratori autonomi.

Di seguito si riporta una sintesi delle novità contenute nel decreto.

TAGLIO IRAP

➔ SOGGETTI INTERESSATI: SOGGETTI IRAP

➔ NOVITÀ

- Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenute al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, pur rimanendo fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 (art. 24 D.L. n. 34/2020).
- Gli stessi soggetti non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50% per i soggetti ISA. L'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
- L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri intermediari finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

➔ DECORRENZA: DAL 19 MAGGIO 2020.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

➔ SOGGETTI INTERESSATI: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI.

➔ NOVITÀ

- L'Agenzia delle entrate concede un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA (art. 25 D.L. n. 34/2020).
- Tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del contributo, sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.
- Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono in ogni caso beneficiare del contributo:

- I. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- II. gli enti pubblici di cui all'art. 74 del T.U.I.R.;
- III. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del T.U.I.R.;
- IV. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 euro previste dagli artt. 27 e 38 del D.L. n. 18/2020;
- V. i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103).

Il contributo spetta:

- esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o di ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
- se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).
- Ai fini del calcolo del contributo sono previste tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
- La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- La predetta percentuale è del 20, 15 e 10% per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a un

milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

- Si garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

➔ DECORRENZA - DAL 17 MARZO 2020.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE IMPRESE

➔ SOGGETTI INTERESSATI: IMPRESE ESCLUSE QUELLE BANCARIE E ASSICURATIVE.

➔ NOVITÀ

- Per supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media dimensioni che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli investitori, persone fisiche e giuridiche, che abbiano effettuato aumenti di capitale previsti nelle condizioni di accesso di cui sotto, pari al 20% del conferimento calcolato sulla misura massima di euro 2.000.000.
- Le condizioni che le società devono soddisfare per avere accesso alle misure sono:
 - a) ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, superiori a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro in caso di intervento del costituendo "Fondo patrimonio PMI" e fino a cinquanta milioni di euro;
 - b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel secondo bimestre 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
 - c) abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (250.000 euro nel caso del Fondo patrimonio di cui alla lett. a).
- La società deve soddisfare altresì le seguenti condizioni:
 - a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
 - b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
 - d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
 - e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia fiscale;
- g) solo nel caso di accesso al Fondo patrimonio, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

- Inoltre alle imprese che soddisfano le condizioni di cui sopra è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.
- È previsto che la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

BONUS AFFITTI

➔ SOGGETTI INTERESSATI: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI.

➔ NOVITÀ

- Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i "solari"), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
- In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il *bonus* spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
- Il credito di imposta spetta:
 - alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;
 - agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
- Il credito d'imposta:
 - i. è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta

a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente;

- ii. è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni;
 - iii. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità (artt. 61 e 109, comma 5 T.U.I.R.).
- Inoltre:
- non trovano applicazione né il limite generale né il limite speciale alla compensazione dei crediti d'imposta;
 - il *bonus* non è cumulabile con il credito d'imposta sugli affitti dei negozi di cui all'art. 65 D.L. n. 18/2020, in relazione alle medesime spese sostenute.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

AIUTI ALLE START-UP

➔ SOGGETTI INTERESSATI - *START-UP*.

➔ NOVITÀ

- Si cerca di rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle *start-up* innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart & Start Italia". Tra le altre cose:
- si proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start-up* innovative (art. 25, comma 2, D.L. n. 179/2012);
 - si introduce un regime fiscale agevolato rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in *start-up* o in PMI innovative. In particolare è prevista una detrazione d'imposta pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La medesima detrazione d'imposta è prevista per i contribuenti che investono in PMI innovative.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

SUPER AMMORTAMENTO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - IMPRESE.

➔ NOVITÀ

- Si proroga al 31 dicembre 2020 il termine di consegna dei beni strumentali nuovi.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

REDDITO DI EMERGENZA

➔ SOGGETTI INTERESSATI - DATORI DI LAVORO E LAVORATORI.

➔ NOVITÀ

- Si introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (c.d. REM), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro.
- Le domande per il REM sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020.
- Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
- Il REM non è compatibile con le indennità previste dal D.L. n. 18/2020, né con le indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID-19 di cui agli artt. 84 e 85 del D.L.
- Il REM non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda:
 - titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
 - titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia;
 - percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

INDENNITÀ LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

➔ SOGGETTI INTERESSATI - DATORI DI LAVORO E LAVORATORI.

➔ NOVITÀ

- Previste nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e precisamente:
- per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
- Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

- Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni.
- Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità (art. 30 D.L. n. 18/2020) pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.
- Inoltre, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.
- Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020.
- Prevista, infine, un'indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
- Prevista per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - DATORI DI LAVORO E LAVORATORI.

➔ NOVITÀ

- Tra le altre novità in materia di lavoro si segnala:
 - è riconosciuto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori;

- introdotta la possibilità, in deroga (art. 21 D.Lgs. n. 81/2015) di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni di legge (art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ECOBONUS E SISMABONUS

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Introdotta una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
- L'agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
- Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.
- La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
- Inoltre, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, è possibile usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

➔ DECORRENZA - DAL 1° LUGLIO 2020.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONFIDI.

➔ NOVITÀ

- È previsto un credito di imposta, in riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
- La platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA

➔ SOGGETTI INTERESSATI - IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI.

➔ NOVITÀ

- È possibile, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, per il soggetto avente diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- La cessione si applica alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'art. 65 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 D.L. n. 34/2020;
 - c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 D.L. n. 34/2020;
 - d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 D.L. n. 34/2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

SOPPRESSIONE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Vengono soppresse definitivamente, le c.d. clausole di salvaguardia che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

IVA SU BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% alle mascherine e agli altri dispositivi medici e di protezione individuale.
- Inoltre, le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - ESERCENTI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI, ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO DEL SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI.

➔ NOVITÀ

- Previsto, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta finalizzato a favorire l'adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19.
- In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.
- Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle relative:
 - a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - c) all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - d) all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - e) all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con Mod. F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, senza l'applicazione dei limiti di legge (art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Si proroga:
 - dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine di ripresa della riscossione dei versamenti tributari e contributivi sospesi a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali (art. 18 D.L. n. 23/2020);

- dal 31 luglio al 16 settembre 2020 il versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni (art. 19 D.L. n. 23/2020);
- al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i Comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.
- Inoltre, prevista la proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) e dell'art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del D.L. n. 18/2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

CUNEO FISCALE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - DATORI DI LAVORO E LAVORATORI.

➔ NOVITÀ

- Il c.d. *bonus* 80 euro (art. 13, comma 1-*bis*, del T.U.I.R.), e il trattamento integrativo di 100 euro (art. 1 del D.L. n. 3/2020), spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti e assimilati in possesso dei requisiti previsti nelle citate disposizioni, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Il sostituto d'imposta eroga al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di *bonus* 80 euro nel periodo in cui lo stesso ha fruito delle misure a sostegno del lavoro ai sensi degli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ACCISE E IMPOSTA DI CONSUMO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI SOGGETTI ALLE ACCISE.

➔ NOVITÀ

- Molte le novità in materia di accise. Tra queste:
 - prevista la riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, dovute dal mese di maggio al mese di settembre 2020;
 - si differisce dal 16 al 20 maggio 2020 la rata di acconto mensile dell'accisa sul gas naturale dovuta per il mese di maggio 2020;
 - si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia degli obblighi autorizzativi e di contabilizzazione previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici;
 - si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2020 l'efficacia della disciplina della tracciabilità degli oli lubrificanti;
 - si proroga dal 30 giugno al 30 dicembre 2020 il termine ultimo, per gli esercenti di depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi), per dotarsi del c.d. sistema INFOIL;

- si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa;
- si posticipa al 31 dicembre 2020 il termine per l'emanazione della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con la quale sono fissati i tempi e i modi con cui le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento) sono tenute a presentare, esclusivamente in forma telematica, i dati relativi ai prodotti trasportati;
- sono considerati tempestivi i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, ove effettuati oltre il termine di legge, purché avvengano entro il 25 maggio 2020; a tali pagamenti non si applicano sanzioni e indennità di mora;
- si consente di effettuare i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020 nella misura dell'ottanta per cento degli importi dovuti *ex lege*, con scadenze diverse secondo la data di immissione in consumo. Tali versamenti sono considerati effettuati a titolo di acconto. In tali ipotesi il versamento del saldo è fissato al 16 novembre 2020, senza interessi;
- si modificano le norme che consentono al titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici di rateizzare il debito di accisa;
- si proroga al 31 ottobre 2020 la scadenza del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

PLASTIC TAX

➔ SOGGETTI INTERESSATI - SOGGETTI TENUTI ALLA *PLASTIC TAX*.

➔ NOVITÀ

- Si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. *plastic tax*, imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), nonché di quelle che introducono e disciplinano la c.d. *sugar tax*, imposta sul consumo delle bevande edulcorate: entrambe sono state introdotte dalla Legge di bilancio 2020.

➔ DECORRENZA - DAL 1° GENNAIO 2021.

IVAFAE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI SOGGETTI ALL'IVAFAE.

➔ NOVITÀ

- Si uniforma il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell'imposta sul valore delle

attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a quello previsto per gli stessi soggetti ai fini dell'imposta di bollo.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTO UNIFICATO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Si sospende, dall'8 marzo al 31 maggio, il computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi (comma 1); inoltre, estende l'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto (comma 2). Infine, con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, l'art. 135 dispone in ordine alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - INTERMEDIARI FINANZIARI.

➔ NOVITÀ

- Viene modificata la disciplina sui PIR. In particolare:
 - per i piani a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispondono a una specifica configurazione del portafoglio di attività, la quota del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti viene elevata dal 10 al 20%;
 - si ampliano i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine, portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro;
 - si stabilisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - IMPRESE.

➔ NOVITÀ

- È possibile effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

IMU e TARI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - COMUNI.

➔ NOVITÀ

- Si uniformano i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Prorogata al 1° gennaio 2021:
 - la non applicazione delle sanzioni previste per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione. La norma introduce altresì uno slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria;
 - la data di avvio della lotteria dei corrispettivi.

➔ DECORRENZA - DAL 1° GENNAIO 2021.

FATTURA ELETTRONICA E BOLLO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 1° luglio 2020) l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA, da parte dell'Agenzia delle entrate.
- Sempre al 1° gennaio 2021 slitta l'applicazione delle disposizioni che hanno introdotto una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di

bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, ove non rechino l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

➔ DECORRENZA - DAL 1° GENNAIO 2021.

RISCOSSIONE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Si rimettono nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari). Tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
- La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all'esito degli stessi controlli, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.
- Inoltre, è possibile effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

COMPENSAZIONI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Si modifica, per l'anno 2020, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite Mod. F24 elevandolo a 1 milione di euro.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ISA

➔ SOGGETTI INTERESSATI - SOGGETTI ISA.

➔ NOVITÀ

- Introdotte alcune modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzazione l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria per evitare l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.
- Vengono inoltre spostati i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ACCERTAMENTO

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- In tema di accertamento le principali novità sono le seguenti:
- Si prorogano al 16 settembre 2020 i termini per l'effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione.
- Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal c.d. Decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020:
 - con effetto dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione. Al sostituto d'imposta che ha versato all'erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo;
 - si proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali. Tale sospensione non si applica nei confronti di coloro che commettono violazioni successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020);
 - si prevede la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Inoltre, durante tale periodo, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte al vincolo pignoratorio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione;
 - si sospende l'obbligo previsto per le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica di verificare se il beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro;
 - si proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni;
 - gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Non si procede altresì agli invii di una serie di atti,

comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020. L'articolo stabilisce, infine, che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di un anno;

- si chiarisce che la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. n. 18/2020, deve considerarsi cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ASSISTENZA FISCALE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Previsto l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 per lavoratori dipendenti senza sostituto d'imposta al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante Mod. 730.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

DIRITTI DOGANALI

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI TENUTI AL VERSAMENTO DI DIRITTI DOGANALI

➔ NOVITÀ

- Si prorogano i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art. 92 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

➔ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

TAX CREDIT VACANZE

➔ SOGGETTI INTERESSATI - CONTRIBUENTI IN GENERALE.

➔ NOVITÀ

- Previsto, per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in

ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e *bed&breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale.

- Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- Le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast*.
- Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
- Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.
- Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20% è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
- Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

➡ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

ESENZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER SETTORE TURISTICO

➡ SOGGETTI INTERESSATI - TITOLARI DI STABILIMENTI BALNEARI, AGRITURISMI, VILLAGGI TURISTICI, CAMPEGGI OSTELE DELLA GIOVENTÙ.

➡ NOVITÀ

- Prevista l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

➡ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

EDITORIA

➡ SOGGETTI INTERESSATI - IMPRESE EDITORIALI.

➡ NOVITÀ

- Per l'editoria:
- si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal D.L. n. 18/2020. In particolare, l'importo

massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato (dal 30) al 50% ed è direttamente fissato in euro 60 mln il tetto di spesa;

- si introduce, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria);
 - si prevede, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
 - si riconosce un *bonus una tantum* agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19;
 - si riconosce, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, - quale misura di sostegno fiscale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 mln di euro.
- DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

RESTO AL SUD

➡ SOGGETTI INTERESSATI: IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI.

➡ NOVITÀ

- Prevista la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19.

➡ DECORRENZA - DAL 19 MAGGIO 2020.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Decreto Rilancio: vademecum dell'Agencia

Le **misure fiscali** contenute nel **Decreto Rilancio** sono state sintetizzate in un **Vademecum dell'Agencia delle Entrate e dell'Agencia delle Entrate Riscossione**. Nel documento, **disponibile on line**, sono descritti i bonus per casa, energia e vacanze, nonché gli aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro. Il vademecum ricomprende anche le misure in favore dei contribuenti riguardanti l'attività di Agencia delle entrate - Riscossione, tra cui la **sospensione fino al 31 agosto** dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.
Agencia delle Entrate, comunicato stampa 21 maggio 2020

IVIE e IVAFE: ridenominati i codici tributo

L'Agencia delle Entrate ha **ridenominato i codici tributo** utilizzati per il **versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero**. I versamenti di queste imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 54/E del 7 giugno 2012 e n. 27/E del 19 aprile 2013, ora ridenominati.
Agencia delle Entrate, ris. 21 maggio 2020, n. 26/E

Bonus bici: a chi spetta e come chiederlo

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le **Faq sul programma buono bici 2020**, previsto nel Decreto Rilancio. Quindici domande e risposte per dare ulteriori **informazioni ai cittadini** sulle modalità di acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come monopattini, *hoverboard* e *segway*, e per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Min. Ambiente, sito internet, Faq

Provvedimento di improcedibilità del reclamo

Il provvedimento del giudice che dichiara l'improcedibilità del reclamo non integra la fattispecie dell'atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio, per cui **non è soggetto a tassazione in termine fisso**. Infatti, non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.
Agencia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 21 maggio 2020, n. 6

Cessione di quote degli OICR nel modello 770

Quanto alla modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione nella

dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, previsti per le SGR, nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta **senza l'intervento della SGR** in qualità di sostituti d'imposta, ancorché non sia stata applicata la ritenuta, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella **sezione I del quadro SL del Modello 770**, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo.
Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 21 maggio 2020, n. 5

Società Tra Professionisti: è reddito d'impresa

Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Società Tra Professionisti (S.T.P.) non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Ne consegue che anche per le S.T.P. trovano conferma le previsioni del T.U.I.R., per cui il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato **reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo**.
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 20 maggio 2020, n. 136

Regime fiscale a realizzo controllato

Il **regime di "realizzo controllato"** non è fruibile laddove la conferitaria detenga già una partecipazione di controllo nella società conferita, alla quale verrebbero ad aggiungersi le nuove partecipazioni conferite, salva la neutralità degli incrementi operati in virtù di un obbligo legale o vincolo statutario.
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 20 maggio 2020, n. 135

"Lavoratori marittimi italiani"

Con la locuzione "**lavoratori marittimi italiani**" si fa riferimento non soltanto ai marittimi con nazionalità italiana, bensì anche a **tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano**. Il reddito derivante dal lavoro marittimo svolto su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi da un contribuente straniero fiscalmente residente in Italia dovrà essere escluso dalla base imponibile dell'anno o degli anni d'imposta di riferimento.
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 20 maggio 2020, n. 134

Ritenute negli appalti: i nuovi obblighi

In tema di **nuovi obblighi sul versamento delle ritenute negli appalti**, Assonime ha analizzato la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 124/2019 al fine di contrastare l'omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La normativa trova applicazione **dal 1° gennaio 2020**, con riferimento anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020, ma **ancora in corso** a tale data.
Assonime, circ. 20 maggio 2020, n. 9

Distacchi di personale: trattamento ai fini IVA

Secondo il regime nazionale non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i **prestiti o i distacchi di personale** a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Diversamente i giudici comunitari hanno evidenziato come le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate **a titolo oneroso**, operazioni imponibili, laddove nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione.

Assonime, circ. 19 maggio 2020, n. 8

5 per mille: prorogati termini rendicontazione

Il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla **possibilità di prorogare** il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate e dei conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**. entro la data del **31 ottobre 2020**; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in **18 mesi dalla data di ricezione delle somme**. Possono essere considerate ammissibili anche le spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria in corso se le stesse siano imputate **ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti** con le proprie finalità statutarie.

Min. Lavoro, nota 19 maggio 2020, n. 4344

Fattura al Gruppo IVA: regolarizzazione

Nell'ipotesi di fattura emessa nei confronti del Gruppo IVA, se il committente ha già regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare l'errore commesso al prestatore, quest'ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione per correggere l'errore. In questo caso è sufficiente che **si annoti sul registro IVA vendite** che la regolarizzazione della fattura è avvenuta **mediante emissione di autofattura** da parte del committente.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 18 maggio 2020, n. 133

Accise: compensazione crediti per altre imposte

È consentito versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato F24 Accise, con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte, fermo restando che è **esclusa la possibilità** di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi se il debito d'imposta da assolvere è relativo ad un **soggetto diverso** da colui che esegue il pagamento.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 18 maggio 2020, n. 4

Coronavirus: novità doganali e commerciali

Nell'ambito dell'Unione Europea, le attività di inchiesta volte a ottenere i dati e le informazioni necessari per determinare l'esistenza di **pratiche di dumping** o di sovvenzione proseguono anche se limitate e con adeguamenti imposti dall'emergenza da Coronavirus. Lo ha evidenziato Assonime, che ha analizzato **l'impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale** delle misure

straordinarie emanate per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Il documento si sofferma tra l'altro sulle misure previste dal Governo per acquisire **dispositivi di protezione individuale (DPI) e materiale sanitario**.

Assonime, circ. 17 maggio 2020, n. 7

Prestazioni sanitarie esenti da IVA: fatturazione

Nel caso di **contratto di mandato senza rappresentanza** avente ad oggetto **prestazioni sanitarie esenti da IVA**, occorre emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA, ricorrendone i presupposti, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi. Nel contratto di mandato senza rappresentanza, il "Decreto IVA" prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatarîo.

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 15 maggio 2020, n. 132

LAVORO

Assegni per il nucleo familiare 2020-2021

L'INPS definisce i **nuovi livelli di reddito**, per il riconoscimento e il pagamento degli importi dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei familiari, a decorrere **dal 1° luglio 2020**. La determinazione dell'importo dell'assegno avviene tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

INPS, circ. 20 maggio 2020, n. 60

Infortunio da contagio Covid-19

L'INAIL chiarisce i termini della **tutela infortunistica da Covid-19** sul luogo di lavoro, secondo il consolidato principio giuridico che equipara la **causa virulenta** alla causa violenta propria dell'infortunio. L'indennità per **inabilità temporanea assoluta** copre anche il **periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria**, sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa, con la conseguente astensione dal lavoro. Inoltre, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di **responsabilità civile e penale** del datore di lavoro, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche.

INAIL, circ. 20 maggio 2020, n. 22

Cassa integrazione: nuove istruzioni INPS

L'INPS fornisce istruzioni operative e regole amministrative per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Si richiamano i decreti di annullamento con efficacia retroattiva, i **decreti di sospensione per effetto dell'emergenza Covid-19**, i decreti di revoca, le

comunicazioni integrative di rettifica, i decreti di modifica della modalità di pagamento, le richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale e le comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.

INPS, messaggio 19 maggio 2020, n. 2066

Sospensione versamento premi INAIL

L'INAIL fornisce istruzioni operative per i soggetti che fruiscono della **sospensione dei versamenti** introdotta dal **decreto Cura Italia** a seguito della pandemia da Coronavirus. L'Istituto, in particolare, comunica che i soggetti assicurati interessati dalla sospensione sono tenuti a presentare una **specifico comunicazione**, attraverso una **procedura online che sarà implementata nei prossimi giorni**. Si tratta di un adempimento necessario anche ai fini della **regolarità contributiva**.

INAIL, circ. 18 maggio 2020, n. 21

Rimborsi protezione civile: procedure

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva, datata 24 febbraio 2020, con cui vengono stabilite le procedure utili per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati per il **recupero degli emolumenti** pagati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle **organizzazioni di volontariato di protezione civile**.

Presidente del Consiglio dei Ministri, direttiva 24 febbraio 2020 (G.U. 18 maggio 2020, n. 127)

AGENDA

Scadenze da 28 maggio a 11 giugno 2020

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	GIUGNO 2020	
lunedì 1°	<p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale	
	<p>Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	

	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Presentazione denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020.</p>	
	<p>Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario</p>	
	<p>Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo</p>	

	<p>Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie</p> <p>Versamento di IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 Società di persone da parte dei soggetti che hanno avuto operazioni straordinarie o sono state poste in liquidazione nel periodo 1° luglio 2019 - 31 luglio 2019. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 1° luglio 2020 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.</p>	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo	
	Versamento rateale definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	
	Versamento rateale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)	
	Versamento rateale definizione agevolata delle controversie tributarie	
	Versamento seconda rata definizione agevolata c.d. "saldo e stralcio"	
mercoledì 3	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	